



COMUNE DI SONDRIO

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 30.11.2018

Entrato in vigore il 04.01.2019

INDICE

Art. 1	Pagina 3
Art. 2	Pagina 3
Art. 3	Pagina 4
Art. 4	Pagina 4
Art. 5	Pagina 5
Art. 6	Pagina 6
Art. 7	Pagina 6
Art. 8	Pagina 7
Art. 9	Pagina 7

Art.1

1.1 Presso il Comune di Sondrio è istituita la figura del Garante della Persona con Disabilità, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 2

2.1 La figura del Garante della Persona Disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo monocratico eletto dal Consiglio Comunale all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di apposito avviso pubblico.

2.2 Il Garante è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2.3 L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.

2.4 Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione, da tenersi nella medesima seduta delle prime due, per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.5 Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, si procederà ad una nuova votazione nella seduta immediatamente successiva e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

2.6 E' eleggibile al ruolo di Garante della Persona con Disabilità chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza, almeno triennale, di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia della persona con disabilità e della loro inclusione sociale;
- dia ampia garanzia di indipendenza;
- non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale dell'ASST e dell'ATS competenti per territorio nella provincia di Sondrio, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi 2 anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori, dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
- sia in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.

2.7 Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interesse con la funzione. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

2.8 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 3

3.1 Il garante opera a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese in base alle previsioni esistenti tempo per tempo per gli amministratori comunali e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.

3.2 L'ufficio del garante ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

3.3 Il garante svolge la propria azione a tutela delle persone disabili che siano residenti nel Comune di Sondrio. Ai fini del presente regolamento, sono equiparate ai residenti nel Comune di Sondrio le persone:

- a) iscritte nel registro anagrafico dei temporaneamente residenti nel Comune di Sondrio;
- b) residenti nei comuni facenti parte dell'ambito territoriale di Sondrio in rapporto ai servizi previsti dal Piano di Zona;
- c) residenti in comuni diversi da Sondrio qualora vengano evidenziate questioni di interesse generale.

3.4 Ai fini del presente regolamento, la condizione di disabilità rilevante è documentata da certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità Pubbliche.

Art. 4

4.1 Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

4.2 Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi e azioni con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali.

4.3 Il Garante presenta annualmente entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta che, acquisito il parere della competente Commissione, viene discussa dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione. Alla riunione della commissione consiliare e del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Garante, il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire ai consiglieri informazioni e chiarimenti.

4.4 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account email istituzionale e di una apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà anche pubblicato il presente regolamento.

Art. 5

5.1 Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione e inclusione sociale. Il Garante ispira la propria azione alle seguenti fonti normative:

- Convenzione ONU ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica art.2,3,4,38;
- Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- Statuto comunale.

A tal fine:

- esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società cui il Comune di Sondrio, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgano le persone disabili;
- favorisce, anche in collaborazione con gli Uffici comunali, l'esercizio dei diritti fondamentali della persona disabile, con particolare riferimento alla tutela della salute, all'assistenza, al lavoro, alla formazione;
- promuove le opportunità di partecipazione alla vita civile e sociale, alla cultura, alla comunicazione, all'informazione, allo sport e tempo libero;
- propone iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità.
- interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, per verificare eventuali ritardi, irregolarità e negligenze segnalate riguardo all'attività dei pubblici uffici di cui al precedente, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa;
- sollecita tavoli tecnici di risoluzione di problemi segnalati nei confronti delle amministrazioni pubbliche interessate da provvedimenti e in collaborazione con i responsabili degli uffici interessati può proporre soluzioni e metodi di raccordo;
- sollecita soggetti privati cui si rivolgano eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e proponendo possibili metodi di risoluzione delle stesse.

5.2 Il Garante non può intervenire e cessa il proprio intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale e/o disciplinare.

Art. 6

6.1 Il Garante ha facoltà di:

- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Assessorato dei Servizi Sociali ed alle altre autorità, eventuali violazioni dei predetti servizi;
- informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio (legge 1 marzo 2006, n.67);
- monitorare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di verificare la loro adeguatezza ai bisogni della persona disabile e prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

6.2 Il Garante può richiedere per iscritto, notizie sullo stato del procedimento interessato, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti amministrativi relativi all'oggetto dell'intervento, acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richiesta di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura.

6.3 Gli uffici del Comune di Sondrio interessati dalla richiesta, sono tenuti a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; in caso di mancata risposta, il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo ulteriore silenzio di 15 giorni, presenterà una relazione con le proprie conclusioni all'Assessore con delega ai Servizi Sociali e alla relativa Commissione Consiliare.

6.4 Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro ente pubblico o privato, la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura; se entro 30 giorni dalla richiesta scritta, non perverrà alcuna risposta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni all'Assessore con delega ai Servizi Sociali e alla relativa Commissione Consiliare.

6.5 Il Garante può esprimere parere consultivo, qualora invitato, in sede di Commissione, non vincolante.

Art. 7

7.1 Il Garante promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle Persone con Disabilità istituito ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.

7.2 Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso i soggetti con disabilità presenti sul territorio.

7.3 Il Garante è tenuto al rispetto della normativa in materia di dati personali vigente tempo per tempo.

Art. 8

1. Il Garante della Persona Disabile può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante anche per via telematica.
4. Il Garante può presentare, nei successivi venti giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente comunicate a tutti i componenti del Consiglio Comunale anche per via telematica.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato, in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito della revoca, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Garante.

Art. 9

- 9.1 Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 2, dello statuto comunale.